

Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 -

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Oggetto (L)

Articolo 2

Ambito di applicazione (L)

Articolo 3

Definizioni (R)

Articolo 4

Anticipazione delle spese (L)

Articolo 5

Spese ripetibili e non ripetibili (L)

Articolo 6

Remissione del debito (L)

Articolo 7

Rogatorie all'estero (R)

Articolo 8

Onere delle spese (L)

Articolo 9

Contributo unificato (L)

Articolo 10

Esenzioni (L)

Articolo 11

Prenotazione a debito del contributo unificato (L)

Articolo 12

Azione civile nel processo penale (L)

Articolo 13

Importi (L)

Articolo 14

Obbligo di pagamento (L)

Articolo 15

Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato (L)

Articolo 16

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (L)

Articolo 17

Variatione degli importi (L)

Articolo 18

Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato (L)

Articolo 18 bis

Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche

Articolo 19

Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari (R)

Articolo 20

Indennita' di trasferta (L)

Articolo 21

Calcolo delle distanze (R)

Articolo 22

Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio (R)

Articolo 23

Diritti (L)

Articolo 24

Indennita' di trasferta (L)

Articolo 25

Importo dei diritti (L)

Articolo 26

Indennita' di trasferta e spese di spedizione (L)

Articolo 27

Notificazioni a richiesta delle parti (L)

Articolo 28

Contestualita' di trasferte (L)

Articolo 29

Diritti (L)

Articolo 30

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile (L)

Articolo 31

Indennita' di trasferta e spese di spedizione (L)

Articolo 32

Notificazioni a richiesta delle parti (L)

Articolo 33

Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (L)

Articolo 34

Importo dei diritti (L)

Articolo 35

Importo dell'indennita' di trasferta (L)

Articolo 36

Maggiorazioni per l'urgenza (L)

Articolo 37

Diritto di esecuzione (L)

Articolo 38

Indennita' di trasferta per atti di esecuzione (L)

Articolo 39

Spese di spedizione (R)

Articolo 40

Determinazione di nuovi supporti e degli importi (L)

Articolo 41

Trasferte di magistrati professionali e onorari (L)

Articolo 42

Trasferte di magistrati professionali di corte di assise (L)

Articolo 43

Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (L)

Articolo 44

Trasferte degli ufficiali giudiziari (L)

Articolo 45

Indennita' per testimoni residenti (L)

Articolo 46

Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti (L)

Articolo 47

Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi (L)

Articolo 48

Testimoni dipendenti pubblici (L)

Articolo 49

Elenco delle spettanze (L)

Articolo 50

Misura degli onorari (L)

Articolo 51

Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili (L)

Articolo 52

Aumento e riduzione degli onorari (L)

Articolo 53

Incarichi collegiali (L)

Articolo 54

Adeguamento periodico degli onorari (L)

Articolo 55

Indennita' e spese di viaggio (L)

Articolo 56

Spese per l'adempimento dell'incarico (L)

Articolo 57

Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato (R)

Articolo 58

Indennita' di custodia (L)

Articolo 59

Tabelle delle tariffe vigenti (L). (N.D.R.: Con D.I. 2 settembre 2006 n.265 sono state approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.)

Articolo 60

Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile (R)

Articolo 61

Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi (R)

Articolo 62

Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia (R)

Articolo 63

Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi (R)

Articolo 64

Indennita' dei magistrati onorari (L)

Articolo 65

Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise (L)

Articolo 66

Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori (L)

Articolo 67

Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza (L)

Articolo 68

Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie (L)

Articolo 69

Spese escluse (L)

Articolo 70

Spese straordinarie (L)

Articolo 71

Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte (L)

Articolo 72

Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia (R)

Articolo 73

Procedura per la registrazione degli atti giudiziari (R)

Articolo 73 bis

Termini per la richiesta di registrazione

Articolo 73 ter

Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

Articolo 74

Istituzione del patrocinio (L)

Articolo 75

Ambito di applicabilita' (L)

Articolo 76

Condizioni per l'ammissione (L)

Articolo 77

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione (L)

Articolo 78

Istanza per l'ammissione (L)

Articolo 79

Contenuto dell'istanza (L)

Articolo 80

Nomina del difensore (L)

Articolo 81

Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (L)

Articolo 82

Onorario e spese del difensore (L)

Articolo 83

Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte (L)

Articolo 84

Opposizione al decreto di pagamento (L)

Articolo 85

Divieto di percepire compensi o rimborsi (L)

Articolo 86

Recupero delle somme da parte dello Stato (L)

Articolo 87

Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato (L)

Articolo 88

Controlli da parte della Guardia di finanza (L)

Articolo 89

Norme di attuazione (L)

Articolo 90

Equiparazione dello straniero e dell'apolide (L)

Articolo 91

Esclusione dal patrocinio (L)

Articolo 92

Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione (L)

Articolo 93

Presentazione dell'istanza al magistrato competente (L)

Articolo 94

Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' (L)

Articolo 95

Sanzioni (L)

Articolo 96

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio (L)

Articolo 97

Provvedimenti adottabili dal magistrato (L)

Articolo 98

Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione (L)

Articolo 99

Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza (L)

Articolo 100

Nomina di un secondo difensore (L)

Articolo 101

Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore (L)

Articolo 102

Nomina del consulente tecnico di parte (L)

Articolo 103

Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio (L)

Articolo 104

Compenso dell'investigatore privato (L)

Articolo 105

Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari (L)

Articolo 106

Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte (L)

Articolo 106 bis

Art. 106-bis. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato

Articolo 107

Effetti dell'ammissione (L)

Articolo 108

Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (L)

Articolo 109

Decorrenza degli effetti (L)

Articolo 110

Pagamento in favore dello Stato (L)

Articolo 111

Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio (L)

Articolo 112

Revoca del decreto di ammissione (L)

Articolo 113

Ricorso avverso il decreto di revoca (L)

Articolo 114

Effetti della revoca (L)

Articolo 115

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia (L)

Articolo 116

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio (L)

Articolo 117

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile (L)

Articolo 118

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore (L)

Articolo 119

Equiparazione dello straniero e dell'apolide (L)

Articolo 120

Ambito di applicabilita' (L)

Articolo 121

Esclusione dal patrocinio (L)

Articolo 122

Contenuto integrativo dell'istanza (L)

Articolo 123

Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita' (L)

Articolo 124

Organo competente a ricevere l'istanza (L)

Articolo 125

Sanzioni (L)

Articolo 126

Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati (L)

Articolo 127

Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio (L)

Articolo 128

Obbligo a carico del difensore (L)

Articolo 129

Nomina del consulente tecnico di parte (L)

Articolo 130

Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte (L)

Articolo 131

Effetti dell'ammissione al patrocinio (L)

Articolo 132

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese (R)

Articolo 133

Pagamento in favore dello Stato (L)

Articolo 134

Recupero delle spese (L)

Articolo 135

Norme particolari per alcuni processi (L)

Articolo 136

Revoca del provvedimento di ammissione (L)

Articolo 137

Ambito temporale di applicabilita' (L)

Articolo 138

Commissione del patrocinio a spese dello Stato (L)

Articolo 139

Funzioni della commissione (L)

Articolo 140

Nomina del difensore (L)

Articolo 141

Onorario e spese del difensore (L)

Articolo 142

Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (L)

Articolo 143

Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (L)

Articolo 144

Processo in cui e' parte un fallimento (L)

Articolo 145

Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero (L)

Articolo 146

Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese (L)

Articolo 147

Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento (L)

Articolo 148

Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese (L)

Articolo 149

Raccordo (R)

Articolo 150

Restituzione di beni sequestrati (L)

Articolo 151

Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari (L)

Articolo 152

Vendita (R)

Articolo 153

Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati (R)

Articolo 154

Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori (L)

Articolo 155

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati (L)

Articolo 156

Spese nella procedura di vendita di beni confiscati (R)

Articolo 157

Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo (R)

Articolo 158

Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse (L)

Articolo 159

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese (R)

Articolo 160

Funzioni sottoposte ad annotazioni (L)

Articolo 161

Elenco registri (R)

Articolo 162

Attivita' dell'ufficio (R)

Articolo 163

Determinazione dei modelli dei registri (R)

Articolo 164

Rinvio (R)

Articolo 165

Ordine di pagamento emesso dal funzionario (L)

Articolo 166

Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale (L)

Articolo 167

Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari (L)

Articolo 168

Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia (L)

Articolo 169

Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi (L)

Articolo 170

Opposizione al decreto di pagamento (L)

Articolo 171

Effetti del decreto di pagamento (R)

Articolo 172

Responsabilita' (L)

Articolo 173

Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese (L)

Articolo 174

Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale (R)

Articolo 175

Ufficio competente ad eseguire il pagamento (R)

Articolo 176

Modalita' di pagamento (R)

Articolo 177

Modello di pagamento (R)

Articolo 178

Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento (R)

Articolo 179

Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale (R)

Articolo 180

Adempimenti dell'ufficio postale (R)

Articolo 181

Adempimenti del concessionario (R)

Articolo 182

Prospetto riepilogativo dei pagamenti (R)

Articolo 183

Regolazione e rimborso dei pagamenti (R)

Articolo 184

Versamento di ritenute e di imposte (R)

Articolo 185

Aperture di credito (R)

Articolo 186

Funzionari delegati (R)

Articolo 187

Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi (R)

Articolo 188

Compensi ai concessionari (L)

Articolo 189

Compensi a Poste Italiane S.p.a (R)

Articolo 190

Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

Articolo 191

Determinazione delle modalita' di pagamento (L)

Articolo 192

Modalita' di pagamento (L)

Articolo 193

Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio (R)

Articolo 194

Ricevuta di versamento (R)

Articolo 195

Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

Articolo 196

Determinazione delle modalita' di pagamento (L)

Articolo 197

Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

Articolo 198

Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

Articolo 199

Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale (L)

Articolo 200

Applicabilita' della procedura nel processo penale (L)

Articolo 201

Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

Articolo 202

Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali (L)

Articolo 203

Esclusione della procedura per alcuni processi (R)

Articolo 204

Recupero delle spese (R)

Articolo 205

Recupero intero, forfettizzato e per quota

Articolo 206

Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare (R)

Articolo 207

Recupero delle spese (R)

Articolo 208

Ufficio competente (R)

Articolo 209

Ufficio competente per le spese di mantenimento (R)

Articolo 210

Discarico automatico (R)

Articolo 211

Quantificazione dell'importo dovuto (R)

Articolo 212

Invito al pagamento (R)

Articolo 213

Iscrizione a ruolo (R)

Articolo 214

Trasmissione di notizie (R)

Articolo 215

Sospensione amministrativa della riscossione (R)

Articolo 216

Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti (R)

Articolo 217

Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo (R)

Articolo 218

Dilazione o rateizzazione del credito (R)

Articolo 219

Annullamento per irreperibilita' (R)

Articolo 220

Annullamento per insussistenza (R)

Articolo 221

Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari (R)

Articolo 222

Adempimento spontaneo (L)

Articolo 223

Riscossione mediante ruolo (L)

Articolo 224

Riscossione coattiva (L)

Articolo 225

Esenzioni (L)

Articolo 226

Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione (L)

Articolo 227

Concessionari (L)

Articolo 227 bis

Quantificazione dell'importo dovuto (L)

Articolo 227 ter

Riscossione mediante ruolo (L)

Articolo 227 quater

Norme applicabili

Articolo 228

Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento (L)

Articolo 229

Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali (R)

Articolo 230

Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento (L)

Articolo 231

Reiscrizione a ruolo (R)

Articolo 232

Dilazione e rateizzazione del pagamento (L)

Articolo 233

Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione (R)

Articolo 234

Riscossione delle spese (R)

Articolo 235

Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza (L)

Articolo 236

Pene pecuniarie rateizzate (L)

Articolo 237

Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie (L)

Articolo 238

Conversione delle pene pecuniarie (L)

Articolo 239

Comunicazioni (R)

Articolo 240

Dilazione e rateizzazione del pagamento (L)

Articolo 241

Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza (L)

Articolo 242

Raccordo (R)

Articolo 243

Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari (R)

Articolo 244

Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti (R)

Articolo 245

Privilegi (L)

Articolo 246

Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso (R)

Articolo 247

Ufficio competente (R)

Articolo 248

Invito al pagamento (R)

Articolo 249

Norme applicabili (R)

Articolo 250

Esclusione del diritto di certificato (R)

Articolo 251

Ordine di pagamento emesso dal funzionario (R)

Articolo 252

Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari (L)

Articolo 253

Determinazione dell'importo e pagamento (R)

Articolo 254

Imposta di bollo (R)

Articolo 255

Procedure di anticipo e riscossione delle spese (R)

Articolo 256

Ordine di pagamento emesso dal funzionario (R)

Articolo 257

Tassa fissa (L)

Articolo 258

Modalita' di pagamento (R)

Articolo 259

Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato (L)

Articolo 260

Imposta di bollo (R)

Articolo 261

Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione (R)

Articolo 262

Diritto di copia (L)

Articolo 263

Esenzione (L)

Articolo 264

Modalita' di pagamento (R)

Articolo 265

Contributo unificato (L)

Articolo 266

Raccordo (R)

Articolo 267

Diritto di copia senza certificazione di conformita' (L)

Articolo 268

Diritto di copia autentica (L)

Articolo 269

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo (L)

Articolo 270

Copia urgente su supporto cartaceo (L)

Articolo 271

Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace (L)

Articolo 272

Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (L)

Articolo 273

Diritto di certificato (L)

Articolo 274

Adeguamento periodico degli importi (L)

Articolo 275

Onorari degli ausiliari del magistrato (R)

Articolo 276

Determinazione dell'indennita' di custodia (R)

Articolo 277

Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa (R)

Articolo 278

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo (R)

Articolo 279

Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

Articolo 280

Foglio delle notizie e rubrica alfabetica (R)

Articolo 281

Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica (R)

Articolo 282

Sopravvivenza delle disposizioni vigenti (R)

Articolo 283

Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni (R)

Articolo 284

Raccordo (R)

Articolo 285

Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (R)

Articolo 286

Modalita' di pagamento della copia su compact disk (R)

Articolo 287

Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo (R)

Articolo 288

Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82 (L)

Articolo 289

Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri (L)

Articolo 290

Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri (R)

Articolo 291

Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari (L)

Articolo 292

Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari (R)

Articolo 293

Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche (L)

Articolo 294

Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato (L)

Articolo 295

Rinvio per la copertura finanziaria (L)

Articolo 296

Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico (L)

Articolo 297

Non applicabilita' di norme (R)

Articolo 298

Norme che restano abrogate (L)

Articolo 299

Abrogazioni di norme primarie (L)

Articolo 300

Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme (L)

Articolo 301

Abrogazioni di norme secondarie (R)

Articolo 302

Entrata in vigore (L)

Allegato 1

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile

Allegato 2

Modello per il pagamento delle spese

Allegato 3

Modello per il pagamento delle spese di giustizia

Allegato 4

Prospetto riepilogativo dei pagamenti delle spese di giustizia effettuati

Allegato 5

Prospetto riepilogativo dei pagamenti delle spese

Allegato 6

Diritto di copia senza certificazione di conformita' (1)

Allegato 7

Diritto di copia autentica (1)

Allegato 8

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo (1)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 01/07/2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita';
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Oggetto (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Ambito di applicazione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Definizioni (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) "magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b) "magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
- c) "magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- d) "giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di assise;
- e) "esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- f) "ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- g) "ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- h) "ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
- i) "funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- l) "ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
- m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
- n) "ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;
- o) "processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
- p) "processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale militare;
- q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- r) "annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
- s) "prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- t) "anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;
- u) "sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- v) "sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) "concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Anticipazione delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'**articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Spese ripetibili e non ripetibili (L)

In vigore dal 02/04/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 32 Articolo 3

1. Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennita' per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'**articolo 143 codice di procedura penale**;
- e) le indennita' di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti;
- i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'**articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259**, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

2. Sono spese non ripetibili:

- a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
 - b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'**articolo 696, del codice di procedura penale**, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Remissione del debito (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'**articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354**.

3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla **legge 26 luglio 1975, n. 354**, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Rogatorie all'estero (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Onere delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Contributo unificato (L)

In vigore dal 17/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 37

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Esenzioni (L)

In vigore dal 12/11/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Allegato 1

1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'[articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89](#) e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'[articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).
 2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al [libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile](#).
 4. (Comma abrogato)
 5. (Comma abrogato)
 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
- 6-bis. Nei procedimenti di cui all'[articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'[articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319](#), e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Prenotazione a debito del contributo unificato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Azione civile nel processo penale (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se e' chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Importi (L)

In vigore dal 13/09/2014

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2014 n. 132 Articolo 19

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'[articolo 711 del codice di procedura civile](#), e per i procedimenti di cui all'[articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898](#);

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'[articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898](#);

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al [decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168](#), e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'[articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile](#) il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'[articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile](#) e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'[articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'[art. 2, comma 212, lett. c\), n. 3 legge 23 dicembre 2009 n. 191](#)).

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650.

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2011, dall'art. 37, comma 14 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98).

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Obbligo di pagamento (L)

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 10

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato (L)

In vigore dal 12/08/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 21

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Variazione degli importi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato (L)

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1 (1).

(1) Ai sensi dell'**art. 6, comma 5-duodecies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 26 aprile 2012 n. 44**, il presente articolo si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 bis -

Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche

In vigore dal 21/08/2015

Modificato da: Decreto-legge del 27/06/2015 n. 83 Articolo 15

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall' **articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193**, convertito con modificazioni dalla **legge 22 febbraio 2010, n. 24**, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Indennita' di trasferta (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.

3. L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Calcolo delle distanze (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Diritti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Indennita' di trasferta (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Importo dei diritti (L)

In vigore dal 01/07/2002

Soppresso da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 68

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Indennita' di trasferta e spese di spedizione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.

3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Notificazioni a richiesta delle parti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Contestualita' di trasferte (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Diritti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile (L)

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Indennita' di trasferta e spese di spedizione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Notificazioni a richiesta delle parti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Importo dei diritti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il diritto unico e' dovuto nella seguente misura:
 - a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
 - b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
 - c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Importo dell'indennita' di trasferta (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente misura:
- a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
 - b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
 - c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
 - d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Maggiorazioni per l'urgenza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.

3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Diritto di esecuzione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Indennita' di trasferta per atti di esecuzione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Spese di spedizione (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

- a) i compensi, anche forfettizzati;
- b) le modalita' e le scadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Determinazione di nuovi supporti e degli importi (L)

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 90 Articolo 52

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico (1).

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'[articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(1) Vedasi disposizioni transitorie fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo contenute nell'[art. 4, comma 5 decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Trasferte di magistrati professionali e onorari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Trasferte di magistrati professionali di corte di assise (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Trasferte degli ufficiali giudiziari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Indennita' per testimoni residenti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Testimoni dipendenti pubblici (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Elenco delle spettanze (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Misura degli onorari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della **legge 23 agosto 1988, n. 400**.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Aumento e riduzione degli onorari (L)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Incarichi collegiali (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Adeguamento periodico degli onorari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Indennita' e spese di viaggio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Spese per l'adempimento dell'incarico (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Indennita' di custodia (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.

2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Tabelle delle tariffe vigenti (L). (N.D.R.: Con D.I. 2 settembre 2006 n.265 sono state approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

- a) i compensi, anche forfettizzati;
- b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditori alle opere pubbliche delle Regioni.

2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Indennita' dei magistrati onorari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della [legge 21 novembre 1991, n. 374](#) per i giudici di pace, dall'[articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273](#) per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'[articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276](#) per i giudici onorari aggregati.(1)

(1)Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 33, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliera per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliera per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55.

2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'**articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Spese escluse (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
- a) la sepoltura dei detenuti;
 - b) la traduzione dei detenuti;
 - c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Spese straordinarie (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari (R)

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'**articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** e delle relative norme di attuazione (1).

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione. (L).

(1) Vedasi il **decreto 10 maggio 2006**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 bis - Termini per la richiesta di registrazione

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 ter - Procedura per la registrazione degli atti giudiziari.

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Istituzione del patrocinio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Ambito di applicabilita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Condizioni per l'ammissione (L)

In vigore dal 06/05/2017

Modificato da: Legge del 07/04/2017 n. 47 Articolo 16

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (1).
- 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
- 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- (1) Con sentenza 16 aprile 2010 n. 139 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Istanza per l'ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'.
La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'**articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Contenuto dell'istanza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
- b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;
- d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Nomina del difensore (L)

In vigore dal 17/03/2005

Modificato da: Legge del 24/02/2005 n. 25 Articolo 1

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (L)

In vigore dal 17/03/2005

Modificato da: Legge del 24/02/2005 n. 25 Articolo 2

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Onorario e spese del difensore (L)

In vigore dal 01/01/2005

Modificato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte (L)

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Opposizione al decreto di pagamento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Divieto di percepire compensi o rimborsi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario e' nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 86 - Recupero delle somme da parte dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 87 - Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

[Torna al sommario](#)

Articolo 88 - Controlli da parte della Guardia di finanza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 89 - Norme di attuazione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 90 - Equiparazione dello straniero e dell'apolide (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 91 - Esclusione dal patrocinio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:

- a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

[Torna al sommario](#)

Articolo 92 - Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 93 - Presentazione dell'istanza al magistrato competente (L)

In vigore dal 26/07/2008

Modificato da: Decreto-legge del 23/05/2008 n. 92 Articolo 12 ter

1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. (Comma abrogato)

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 94 - Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 95 - Sanzioni (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 96 - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio (L)

In vigore dal 26/07/2008

Modificato da: Decreto-legge del 23/05/2008 n. 92 Articolo 12 ter

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 97 - Provvedimenti adottabili dal magistrato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 98 - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.

2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

[Torna al sommario](#)

Articolo 99 - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.

3. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 - Nomina di un secondo difensore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 101 - Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore (L)

In vigore dal 17/03/2005

Modificato da: Legge del 24/02/2005 n. 25 Articolo 4

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 102 - Nomina del consulente tecnico di parte (L)

In vigore dal 17/03/2005

Modificato da: Legge del 24/02/2005 n. 25 Articolo 5

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 103 - Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 104 - Compenso dell'investigatore privato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 - Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 106 - Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

[Torna al sommario](#)

Articolo 106 bis -

Art. 106-bis. (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 107 - Effetti dell'ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennita' di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 108 - Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

- a) il contributo unificato;
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

[Torna al sommario](#)

Articolo 109 - Decorrenza degli effetti (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 110 - Pagamento in favore dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 111 - Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 112 - Revoca del decreto di ammissione (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

[Torna al sommario](#)

Articolo 113 - Ricorso avverso il decreto di revoca (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.

[Torna al sommario](#)

Articolo 114 - Effetti della revoca (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 115 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia (L)

In vigore dal 01/01/2003

Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 94

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 117 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 118 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 119 - Equiparazione dello straniero e dell'apolide (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 120 - Ambito di applicabilita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 121 - Esclusione dal patrocinio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 122 - Contenuto integrativo dell'istanza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 123 - Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 124 - Organo competente a ricevere l'istanza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 125 - Sanzioni (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

[Torna al sommario](#)

Articolo 126 - Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 127 - Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 128 - Obbligo a carico del difensore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.

L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 129 - Nomina del consulente tecnico di parte (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 130 - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 131 - Effetti dell'ammissione al patrocinio (L)

In vigore dal 17/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 37

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 132 - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 133 - Pagamento in favore dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 134 - Recupero delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.

Ogni patto contrario e' nullo.

4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 135 - Norme particolari per alcuni processi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 136 - Revoca del provvedimento di ammissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 137 - Ambito temporale di applicabilita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 138 - Commissione del patrocinio a spese dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 139 - Funzioni della commissione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 140 - Nomina del difensore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 141 - Onorario e spese del difensore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 142 - Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

[Torna al sommario](#)

Articolo 143 - Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla **legge 4 maggio 1983, n. 184**, come modificata dalla **legge 28 marzo 2001, n. 149**, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 144 - Processo in cui e' parte un fallimento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 145 - Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 146 - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) il contributo unificato;

d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 147 - Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 148 - Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato;
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
 - b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
 - c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 149 - Raccordo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 150 - Restituzione di beni sequestrati (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.

2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 151 - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 152 - Vendita (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.

[Torna al sommario](#)

Articolo 153 - Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

[Torna al sommario](#)

Articolo 154 - Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori (L)

In vigore dal 23/08/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/06/2005 n. 115 Articolo 9 bis

1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 155 - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato;
- b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- c) l'indennita' di custodia;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 156 - Spese nella procedura di vendita di beni confiscati (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

- a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- c) l'indennita' di custodia;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 157 - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 158 - Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse (L)

Nota:

Ai sensi dell'[art. 12, comma 5](decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2012-03-02;16_art12-com5) decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.

In vigore dal 17/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 37

1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'**articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'**articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347**;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 159 - Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 160 - Funzioni sottoposte ad annotazioni (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 161 - Elenco registri (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

- a) registro delle spese pagate dall'erario;
- b) registro delle spese prenotate a debito;
- c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 162 - Attivita' dell'ufficio (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 163 - Determinazione dei modelli dei registri (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 164 - Rinvio (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12, da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

[Torna al sommario](#)

Articolo 165 - Ordine di pagamento emesso dal funzionario (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 166 - Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.

[Torna al sommario](#)

Articolo 167 - Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.

[Torna al sommario](#)

Articolo 168 - Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 169 - Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

2. Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 170 - Opposizione al decreto di pagamento (L)

In vigore dal 06/10/2011

Modificato da: Decreto legislativo del 01/09/2011 n. 150 Articolo 34

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. Comma abrogato.

3. Comma abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 171 - Effetti del decreto di pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 172 - Responsabilita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 173 - Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'**articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237** e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.

2. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.

[Torna al sommario](#)

Articolo 174 - Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.

2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 175 - Ufficio competente ad eseguire il pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 176 - Modalita' di pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditalmento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'**articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367**, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'**articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.

3. E' ammesso l'accreditalmento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'**articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 177 - Modello di pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

- a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
- b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
- c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
- d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
- e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
- f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
- g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
- h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 178 - Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilita' differita ai sensi dell'**articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 179 - Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.

2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.

3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

[Torna al sommario](#)

Articolo 180 - Adempimenti dell'ufficio postale (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

[Torna al sommario](#)

Articolo 181 - Adempimenti del concessionario (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

2. Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 182 - Prospetto riepilogativo dei pagamenti (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:

- a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
- b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
- c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
- d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 183 - Regolazione e rimborso dei pagamenti (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 184 - Versamento di ritenute e di imposte (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 185 - Aperture di credito (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 186 - Funzionari delegati (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 187 - Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'**articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**, negli ordinativi di pagamento successivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 188 - Compensi ai concessionari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.

2. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 189 - Compensi a Poste Italiane S.p.a (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

- a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
- b) le modalita' e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
- c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 190 - Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del **decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123**, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 191 - Determinazione delle modalita' di pagamento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 192 - Modalita' di pagamento (L)

In vigore dal 30/10/2016

Modificato da: Decreto-legge del 31/08/2016 n. 168 Articolo 7

1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:

- a) versamento ai concessionari;
- b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 193 - Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

- a) i compensi spettanti agli intermediari;
- b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;
- c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
- d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 194 - Ricevuta di versamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

- a) l'ufficio giudiziario adito;
- b) le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
- c) le generalita' delle altre parti.

2. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

3. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

4. Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.

5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 195 - Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 196 - Determinazione delle modalita' di pagamento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 197 - Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 198 - Determinazione delle regole tecniche telematiche (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del **decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 199 - Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 200 - Applicabilita' della procedura nel processo penale (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 201 - Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 202 - Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 203 - Esclusione della procedura per alcuni processi (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

[Torna al sommario](#)

Articolo 204 - Recupero delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'**articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 205 - Recupero intero, forfettizzato e per quota

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno.

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.

2-quinques. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 206 - Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residua dal prelievo sulla remunerazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 207 - Recupero delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 208 - Ufficio competente (R)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione e' così' individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;

b) per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione.(L).

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 209 - Ufficio competente per le spese di mantenimento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 210 - Discarico automatico (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

[Torna al sommario](#)

Articolo 211 - Quantificazione dell'importo dovuto (R)

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

(1. In applicazione dell'**articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.) (1)

(1) Ai sensi dell'**art. 1, comma 372 legge 24 dicembre 2007 n. 244** e' abrogato il presente articolo a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dal **comma 367 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 212 - Invito al pagamento (R)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.) (1)

(1) Ai sensi dell'**art. 1, comma 372 legge 24 dicembre 2007 n. 244** è abrogato il presente articolo a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dal **comma 367 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 213 - Iscrizione a ruolo (R)

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

(1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.) (1)

(1) Ai sensi dell'**art. 1, comma 372 legge 24 dicembre 2007 n. 244** e' abrogato il presente articolo a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dal **comma 367 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 214 - Trasmissione di notizie (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 215 - Sospensione amministrativa della riscossione (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 216 - Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 217 - Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 218 - Dilazione o rateizzazione del credito (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.

2. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 219 - Annullamento per irreperibilita' (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'**articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827**, per gli importi ivi previsti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 220 - Annullamento per insussistenza (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 221 - Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

[Torna al sommario](#)

Articolo 222 - Adempimento spontaneo (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 223 - Riscossione mediante ruolo (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 224 - Riscossione coattiva (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 225 - Esenzioni (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 226 - Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 227 - Concessionari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reinscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell'ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 227 bis - Quantificazione dell'importo dovuto (L)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'**articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 227 ter - Riscossione mediante ruolo (L)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 227 quater - Norme applicabili

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 67

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.

[Torna al sommario](#)

Articolo 228 - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 229 - Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 230 - Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 231 - Reiscrizione a ruolo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'**articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo scaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del **decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 232 - Dilazione e rateizzazione del pagamento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.

5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e **l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602** e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 233 - Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 234 - Riscossione delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono rimosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 235 - Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 236 - Pene pecuniarie rateizzate (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.

2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.

3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 237 - Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 238 - Conversione delle pene pecuniarie (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 239 - Comunicazioni (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 240 - Dilazione e rateizzazione del pagamento (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 241 - Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 242 - Raccordo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 - Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari (R)

In vigore dal 04/07/2009

Modificato da: Legge del 18/06/2009 n. 69 Articolo 68

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'**articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229**, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del **decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123**, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del **decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 244 - Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il concessionario, previa ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 245 - Privilegi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 246 - Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del **decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123**, le regole tecniche telematiche per il versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 247 - Ufficio competente (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione e quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 248 - Invito al pagamento (R)

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 90 Articolo 49

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'[articolo 137 del codice di procedura civile](#), l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 249 - Norme applicabili (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli:
208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215;
216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

[Torna al sommario](#)

Articolo 250 - Esclusione del diritto di certificato (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 251 - Ordine di pagamento emesso dal funzionario (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 252 - Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 253 - Determinazione dell'importo e pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 254 - Imposta di bollo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 255 - Procedure di anticipo e riscossione delle spese (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 256 - Ordine di pagamento emesso dal funzionario (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 257 - Tassa fissa (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 258 - Modalita' di pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

3. Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 259 - Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 260 - Imposta di bollo (R)

In vigore dal 01/07/2002 al 06/07/2011

Soppresso dal 06/07/2011 da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 37

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 261 - Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 262 - Diritto di copia (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 263 - Esenzione (L)

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 264 - Modalita' di pagamento (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 265 - Contributo unificato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 266 - Raccordo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 267 - Diritto di copia senza certificazione di conformita' (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 268 - Diritto di copia autentica (L)

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 90 Articolo 52

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[Torna al sommario](#)

Articolo 269 - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo (L)

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 90 Articolo 52

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 270 - Copia urgente su supporto cartaceo (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 271 - Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 272 - Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'**articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, e dell'**articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368** e successive modificazioni, e' triplicato.

2. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 273 - Diritto di certificato (L)

In vigore dal 30/06/2015

Modificato da: Decreto interministeriale del 07/05/2015 Articolo 1

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,84;

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,84.

[Torna al sommario](#)

Articolo 274 - Adeguamento periodico degli importi (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 275 - Onorari degli ausiliari del magistrato (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

[Torna al sommario](#)

Articolo 276 - Determinazione dell'indennita' di custodia (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 277 - Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 278 - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 279 - Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

[Torna al sommario](#)

Articolo 280 - Foglio delle notizie e rubrica alfabetica (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.

4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 281 - Crediti già iscritti nella tavola alfabetica (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 282 - Sopravvivenza delle disposizioni vigenti (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 283 - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 284 - Raccordo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

[Torna al sommario](#)

Articolo 285 - Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.

3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 286 - Modalita' di pagamento della copia su compact disk (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 287 - Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 288 - Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82 (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 289 - Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 290 - Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'**articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734**, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 291 - Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.

2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[Torna al sommario](#)

Articolo 292 - Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari (R)

Nota:

Testo emendato come da avv. rett. pub. in GU 6/12/2002 n. 286.

In vigore dal 01/07/2002

1. In applicazione dell'**articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734**, le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 293 - Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 294 - Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 295 - Rinvio per la copertura finanziaria (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 296 - Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.

2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 297 - Non applicabilita' di norme (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del **decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 298 - Norme che restano abrogate (L)*In vigore dal 01/07/2002*

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

[Torna al sommario](#)

Articolo 299 - Abrogazioni di norme primarie (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l'articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;

- l'articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: l'articolo 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;

- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l'articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[Torna al sommario](#)

Articolo 300 - Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."

[Torna al sommario](#)

Articolo 301 - Abrogazioni di norme secondarie (R)

In vigore dal 01/07/2002

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n.

466;

- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

[Torna al sommario](#)

Articolo 302 - Entrata in vigore (L)

In vigore dal 01/07/2002

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio 2002.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile

In vigore dal 01/07/2002

Soppresso da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1

---> Per il testo dell'allegato 1 consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 - Modello per il pagamento delle spese

In vigore dal 01/07/2002

---> Per il testo dell'allegato 2 consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 3 - Modello per il pagamento delle spese di giustizia

In vigore dal 01/07/2002

---> Per il testo dell'allegato 3 consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 4 - Prospetto riepilogativo dei pagamenti delle spese di giustizia effettuati

In vigore dal 01/07/2002

---> Per il testo dell'allegato 4 consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato 5 - Prospetto riepilogativo dei pagamenti delle spese

In vigore dal 01/07/2002

---> Per il testo dell'allegato 5 consultare il documento in formato PDF <---

Documento in formato pdf

Torna al sommario

Allegato 6 - Diritto di copia senza certificazione di conformita' (1)

In vigore dal 30/06/2015

Modificato da: Decreto interministeriale del 07/05/2015 Articolo 1

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	Euro 0,96
5-10	Euro 1,92
11-20	Euro 3,84
21-50	Euro 7,69
51-100	Euro 15,38
Oltre le 100	Euro 15,38 piu' Euro 6,41 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

(1) Vedasi anche quanto disposto dall'**art. 4, comma 4 decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 febbraio 2010, n. 24**.

[Torna al sommario](#)

Allegato 7 -

Diritto di copia autentica (1)

In vigore dal 30/06/2015

Modificato da: Decreto interministeriale del 07/05/2015 Articolo 1

---> Per il testo dell'allegato 7, come sostituito dall'[art. 1 decreto 7 maggio 2015](#), consultare il documento in formato PDF <---

(1) Vedasi anche quanto disposto dall'[art. 4, comma 4 decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#).

Documento in formato pdf

[Torna al sommario](#)

Allegato 8 - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo (1)*In vigore dal 30/06/2015**Modificato da: Decreto interministeriale del 07/05/2015 Articolo 1*

Tipo di supporto 1	Diritto di copia forfettizzato 2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	Euro 3,84
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	Euro 5,76
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	Euro 6,41
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	Euro 7,69
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	Euro 9,62
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	Euro 4,50
per ogni compact disc	Euro 320,48

(1) Per la sospensione dell'applicazione del presente allegato vedasi l'**art. 4, comma 5 decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 febbraio 2010 n. 24**.

[Torna al sommario](#)

